Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0441(CNS)

15.6.2026

EMENDAMENTI
29 - 77

Progetto di relazione
Lena Düpont
(PE789.005v01-00)

Misure per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi

Proposta di direttiva
(05760/2026 – 2023/0441(CNS))

Emendamento 29
Marina Kaljurand, Matjaž Nemec, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(1 bis) L'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/637 dovrebbe essere esteso anche ai cittadini non UE. In tal senso, i rifugiati riconosciuti e le altre persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro dovrebbero avere diritto alla tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati.

Or. en

Emendamento 30
Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(1 bis) L'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/637 dovrebbe essere esteso in modo da includere anche qualsiasi persona che risieda legalmente in uno Stato membro e sia in possesso di un documento di viaggio valido rilasciato da tale Stato membro che non sia rappresentato in un paese terzo.

Or. en

Emendamento 31
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(2) Le crisi che inducono i cittadini non rappresentati a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno aggiornare e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini non rappresentati e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare ***al meglio*** le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.	(2) Le crisi che inducono i cittadini non rappresentati a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno aggiornare e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini non rappresentati e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare ***in maniera economicamente efficiente e nel modo migliore possibile*** le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.

Or. fi

Emendamento 32
Ilaria Salis

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(2 bis) Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio intersezionale alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza, le persone a mobilità ridotta, le persone con disabilità, le persone LGBTIQ+, i migranti o le persone esposte a rischi di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli di cui all'articolo 21 della Carta e nella giurisprudenza, nonché il personale locale delle missioni dell'UE e delle ambasciate degli Stati

membri.

Or. en

Emendamento 33
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(4) Qualora una situazione di crisi dia luogo a un numero elevato di domande di tutela consolare, le ambasciate e i consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato dovrebbero avere la possibilità di convenire una distribuzione delle domande in base alle capacità disponibili, in modo da utilizzarle al meglio. A tale scopo essi possono essere assistiti dalle delegazioni dell'Unione.	(4) Qualora una situazione di crisi dia luogo a un numero elevato di domande di tutela consolare, le ambasciate e i consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato dovrebbero avere la possibilità di convenire una distribuzione delle domande in base alle capacità disponibili, in modo da utilizzarle al meglio ***e in un modo efficace in termini di costi***. A tale scopo essi possono essere assistiti dalle delegazioni dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 34
Marieke Ehlers, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(6) Le esperienze passate hanno dimostrato l'importante contributo apportato dalle delegazioni dell'Unione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, all'attuazione del diritto alla tutela consolare di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera ***c)***, TFUE. Ciò è avvenuto specialmente nei paesi terzi in cui sono rappresentati pochi Stati membri, nelle situazioni di crisi e per quanto riguarda lo scambio di informazioni. In tale contesto è opportuno chiarire il ruolo di sostegno	(6) Le esperienze passate hanno dimostrato l'importante contributo apportato dalle delegazioni dell'Unione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, all'attuazione del diritto alla tutela consolare di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera ***c)***, TFUE. Ciò è avvenuto specialmente nei paesi terzi in cui sono rappresentati pochi Stati membri, nelle situazioni di crisi e per quanto riguarda lo scambio di informazioni. In tale contesto è opportuno chiarire il ruolo di sostegno

svolto dalle delegazioni dell'Unione nell'attuazione del diritto alla tutela consolare. Per motivi di coerenza e continuità operativa, ***e*** salvo altrimenti concordato a livello locale, è opportuno che le delegazioni dell'Unione presiedano le riunioni di cooperazione consolare locale, in stretta cooperazione con lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, se rappresentato, e coordinino l'elaborazione e l'aggiornamento di quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare. Al fine di garantire il coordinamento e l'efficace tutela dei cittadini non rappresentati, le delegazioni dell'Unione dovrebbero inoltre partecipare al coordinamento della risposta alle crisi in stretta cooperazione con gli Stati membri.	svolto dalle delegazioni dell'Unione nell'attuazione del diritto alla tutela consolare. Per motivi di coerenza e continuità operativa, ***pur nel pieno rispetto della competenza primaria e del comando operativo degli Stati membri in materia consolare, le riunioni di cooperazione consolare a livello locale dovrebbero essere presiedute da un rappresentante di uno Stato membro. Le delegazioni dell'Unione dovrebbero presiedere tali riunioni solo se espressamente richiesto e concordato dagli Stati membri presenti in loco e,*** salvo altrimenti concordato a livello locale, è opportuno che le delegazioni dell'Unione presiedano le riunioni di cooperazione consolare locale, in stretta cooperazione con lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, se rappresentato, e coordinino l'elaborazione e l'aggiornamento di quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare. Al fine di garantire il coordinamento e l'efficace tutela dei cittadini non rappresentati, le delegazioni dell'Unione dovrebbero inoltre partecipare al coordinamento della risposta alle crisi in stretta cooperazione con gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 35
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(6) Le esperienze passate hanno dimostrato ***l'importante contributo apportato dalle*** delegazioni dell'Unione***, in stretta cooperazione con gli*** Stati membri***,*** all'attuazione del diritto alla tutela consolare di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera ***c)***, TFUE. Ciò è avvenuto specialmente nei paesi terzi in cui sono	(6) Le esperienze passate hanno dimostrato ***che il sostegno che le*** delegazioni dell'Unione ***apportano agli*** Stati membri ***costituisce un importante contributo*** all'attuazione del diritto alla tutela consolare di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera ***c)***, TFUE. Ciò è avvenuto specialmente nei paesi terzi in cui

rappresentati pochi Stati membri, nelle situazioni di crisi e per quanto riguarda lo scambio di informazioni. In tale contesto è opportuno chiarire il ruolo di sostegno svolto dalle delegazioni dell'Unione nell'attuazione del diritto alla tutela consolare. Per motivi di coerenza e continuità operativa, e salvo altrimenti concordato a livello locale, è opportuno che le delegazioni dell'Unione presiedano le riunioni di cooperazione consolare locale, in stretta cooperazione con lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, se rappresentato, e coordinino l'elaborazione e l'aggiornamento di quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare. Al fine di garantire il coordinamento e l'efficace tutela dei cittadini non rappresentati, le delegazioni dell'Unione dovrebbero inoltre partecipare al coordinamento della risposta alle crisi in stretta cooperazione con gli Stati membri.	sono rappresentati pochi Stati membri, nelle situazioni di crisi e per quanto riguarda lo scambio di informazioni. In tale contesto è opportuno chiarire il ruolo di sostegno svolto dalle delegazioni dell'Unione nell'attuazione del diritto alla tutela consolare. Per motivi di coerenza e continuità operativa, e salvo altrimenti concordato a livello locale, è opportuno che le delegazioni dell'Unione presiedano le riunioni di cooperazione consolare locale, in stretta cooperazione con lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, se rappresentato, e coordinino l'elaborazione e l'aggiornamento di quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare. Al fine di garantire il coordinamento e l'efficace tutela dei cittadini non rappresentati, le delegazioni dell'Unione dovrebbero inoltre partecipare al coordinamento della risposta alle crisi in stretta cooperazione con gli Stati membri.
	Or. fi

Emendamento 36
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(7) La direttiva (UE) 2015/637 stabilisce le modalità pratiche con cui le delegazioni dell'Unione possono contribuire all'attuazione del diritto alla tutela consolare conformemente all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea (TUE). Le delegazioni dell'Unione dovrebbero sostenere gli Stati membri nella fornitura di tutela consolare ai cittadini non rappresentati su richiesta degli Stati membri che prestano assistenza e per loro conto nonché su base neutra dal punto di vista delle risorse, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 10, della	(7) La direttiva (UE) 2015/637 stabilisce le modalità pratiche con cui le delegazioni dell'Unione possono contribuire all'attuazione del diritto alla tutela consolare conformemente all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea (TUE). Le delegazioni dell'Unione dovrebbero sostenere gli Stati membri nella fornitura di tutela consolare ai cittadini non rappresentati su richiesta degli Stati membri che prestano assistenza e per loro conto nonché su base neutra dal punto di vista delle risorse, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 10, della

decisione 2010/427/UE del Consiglio. In tale contesto, gli Stati membri che prestano assistenza dovrebbero altresì poter chiedere alle delegazioni dell'Unione di fornire sostegno nello svolgimento di specifiche funzioni di assistenza consolare, comprese quelle di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/637, informando nel contempo lo Stato membro di cittadinanza nel contesto delle consultazioni previste dall'articolo 10 della medesima direttiva, anche per quanto riguarda gli eventuali costi derivanti da tale sostegno. Per poter svolgere i loro compiti di sostegno, le delegazioni dell'Unione dovrebbero ricevere tutte le informazioni pertinenti di cui dispone lo Stato membro che presta assistenza o, se del caso, lo Stato membro di cittadinanza. Il sostegno delle delegazioni dell'Unione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri a determinare la portata della tutela da fornire ai propri cittadini.	decisione 2010/427/UE del Consiglio. In tale contesto, gli Stati membri che prestano assistenza dovrebbero altresì poter chiedere alle delegazioni dell'Unione di fornire sostegno nello svolgimento di specifiche funzioni di assistenza consolare, comprese quelle di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/637, informando nel contempo lo Stato membro di cittadinanza nel contesto delle consultazioni previste dall'articolo 10 della medesima direttiva, anche per quanto riguarda gli eventuali costi derivanti da tale sostegno. Per poter svolgere i loro compiti di sostegno, le delegazioni dell'Unione dovrebbero ricevere tutte le informazioni pertinenti di cui dispone lo Stato membro che presta assistenza o, se del caso, lo Stato membro di cittadinanza. Il sostegno delle delegazioni dell'Unione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri a determinare la portata della tutela da fornire ai propri cittadini. ***Le delegazioni dell'Unione non adottano decisioni relative alla concessione, al rifiuto o alla portata della protezione consolare, che rimane di competenza delle autorità competenti degli Stati membri.***

Or. en

Motivazione

La proposta rafforza la certezza del diritto distinguendo chiaramente il sostegno operativo dall'esercizio dei poteri pubblici. Il considerando non contiene attualmente alcuna clausola esplicita che impedisca interpretazioni divergenti riguardo alla portata del coinvolgimento della delegazione dell'UE.

Emendamento 37
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(8) ***Per assicurare*** l'efficacia del diritto ***alla tutela consolare di cui all'articolo 20,***	(8) ***I cittadini dell'Unione dovrebbero essere considerati non rappresentati in un***

paragrafo 2, lettera c), TFUE, e in particolare per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati***, è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli*** Stati membri ***nei paesi terzi, con il sostegno delle delegazioni dell'Unione, comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali l'istituzione di quadri di emergenza consolari comuni e l'organizzazione di esercitazioni consolari. In tale contesto può*** essere ***particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri*** non rappresentati ***partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare***. ***Tali scambi potrebbero avvenire nell'ambito delle strutture di cooperazione consolare locale esistenti, parallelamente agli scambi tra gli Stati membri, nell'esercizio della loro competenza, su altre questioni consolari o locali.***

paese terzo nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga in tale paese di alcuna ambasciata, consolato o console onorario. I cittadini dovrebbero essere considerati non rappresentati anche nel caso in cui l'ambasciata, il consolato o il console onorario locali non sia in grado per qualsivoglia motivo di fornire in un determinato caso la tutela a cui persona interessata avrebbe altrimenti diritto in conformità del diritto o della prassi nazionale. Le ambasciate e i consolati dovrebbero informarsi vicendevolmente in caso di circostanze eccezionali che potrebbero pregiudicare temporaneamente la loro capacità di fornire tutela consolare. Dovrebbero essere prese in considerazione anche l'accessibilità e la vicinanza. Per esempio, un cittadino che cerchi tutela consolare o assistenza da parte dell'ambasciata o del consolato di un altro Stato membro non dovrebbe essere reindirizzato all'ambasciata, al consolato o al console onorario del proprio Stato membro di cittadinanza se non gli è possibile, a causa della situazione locale o della mancanza di mezzi, raggiungere tali soggetti ed essere da questi raggiunto in sicurezza in modo da poter ricevere tutela consolare. La nozione di assenza di rappresentanza dovrebbe essere interpretata nell'ottica di garantire l'efficacia del diritto ***dei*** cittadini non rappresentati ***di essere tutelati dall'ambasciata o dal consolato di un altro Stato membro in modo non discriminatorio, tenendo conto delle singole circostanze. I cittadini aventi la cittadinanza di più*** Stati membri ***dovrebbero*** essere ***considerati*** non rappresentati ***se nessuno Stato membro di cui hanno la cittadinanza è rappresentato nel paese terzo interessato***.

Or. en

Motivazione

The amendment aims to provide greater legal certainty regarding the interpretation of the notion "effectively in a position to provide consular protection" in Article 6. It does not introduce new rights or obligations but reflects criteria already referred to in the recital (8) of the Directive, notably accessibility, proximity, safety and the ability of the citizen to receive assistance within a reasonable period of time. The amendment seeks to promote a more consistent application of the Directive across Member States while preserving the necessary flexibility to assess the circumstances of each individual case.

Emendamento 38
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(9) La preparazione alle crisi a livello consolare è una condizione essenziale per garantire una risposta efficace a tali crisi. È quindi opportuno che gli Stati membri, sostenuti dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), provvedano affinché siano discusse e attuate le misure di preparazione consolare necessarie per la tutela dei cittadini non rappresentati.	(9) La preparazione alle crisi a livello consolare è una condizione essenziale per garantire una risposta efficace a tali crisi. È quindi opportuno che gli Stati membri, sostenuti dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), provvedano affinché siano discusse e attuate le misure di preparazione consolare necessarie per la tutela dei cittadini non rappresentati ***in modo efficace in termini di costi***.

Or. fi

Emendamento 39
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(10) Le crisi passate hanno dimostrato l'importanza della pianificazione di emergenza e l'utilità dei quadri di emergenza consolari comuni, noti anche come "quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare", nei paesi terzi, con la partecipazione delle autorità diplomatiche e consolari di tutti gli	(10) Le crisi passate hanno dimostrato l'importanza della pianificazione di emergenza e l'utilità dei quadri di emergenza consolari comuni, noti anche come "quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare", nei paesi terzi, con la partecipazione delle autorità diplomatiche e consolari di tutti gli

Stati membri, nonché della delegazione locale dell'Unione. Tali quadri dovrebbero essere adattati alle circostanze locali e potrebbero stabilire una ripartizione chiara delle responsabilità tra gli Stati membri rappresentati e non rappresentati e la delegazione dell'Unione nonché comprendere una serie di procedure e attività da svolgere a livello locale in caso di crisi che richiedano la tutela consolare dei cittadini non rappresentati.	Stati membri, nonché della delegazione locale dell'Unione. Tali quadri dovrebbero essere adattati alle circostanze locali e potrebbero stabilire una ripartizione chiara delle responsabilità tra gli Stati membri rappresentati e non rappresentati e la delegazione dell'Unione nonché comprendere una serie di procedure e attività da svolgere a livello locale in caso di crisi che richiedano la tutela consolare dei cittadini non rappresentati. ***Tali quadri normativi integrano, senza sostituirli, i meccanismi nazionali di preparazione e risposta alle crisi istituiti dagli Stati membri.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il rapporto tra i meccanismi di coordinamento a livello dell'UE e i sistemi nazionali di preparazione ed evita la duplicazione delle strutture.

Emendamento 40
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(11) È opportuno rafforzare l'efficacia delle attuali misure di coordinamento stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 rendendo obbligatoria la preparazione di quadri di emergenza consolari comuni il cui livello di dettaglio possa tuttavia variare a seconda delle circostanze locali. A tale scopo è opportuno definire gli elementi più importanti di tali quadri. Tali elementi possono includere un'analisi della situazione consolare nel paese terzo interessato, tra cui una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione non rappresentati e la loro posizione, nonché una valutazione dei rischi relativi agli scenari più plausibili, le	(11) È opportuno rafforzare l'efficacia delle attuali misure di coordinamento stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 rendendo obbligatoria la preparazione di quadri di emergenza consolari comuni il cui livello di dettaglio possa tuttavia variare a seconda delle circostanze locali. A tale scopo è opportuno definire gli elementi più importanti di tali quadri. Tali elementi possono includere un'analisi della situazione consolare nel paese terzo interessato, tra cui una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione non rappresentati e la loro posizione, nonché una valutazione dei rischi relativi agli scenari più plausibili, le

misure di preparazione alle crisi a livello consolare, compresi i canali di comunicazione e i pertinenti contatti, come pure gli accordi di risposta alle crisi, inclusi i processi di condivisione delle informazioni e i processi di comunicazione nell'ambito della cooperazione consolare locale e con i cittadini dell'Unione e i pertinenti accordi di cooperazione. Quanto precede non dovrebbe essere inteso in modo da impedire agli Stati membri di includere, nell'esercizio della loro competenza, altre informazioni pertinenti, ad esempio sui cittadini rappresentati. In situazioni di crisi spesso non è possibile, per svariati motivi pratici, operare una chiara distinzione tra cittadini non rappresentati e cittadini rappresentati.	misure di preparazione alle crisi a livello consolare, compresi i canali di comunicazione e i pertinenti contatti, come pure gli accordi di risposta alle crisi, inclusi i processi di condivisione delle informazioni e i processi di comunicazione nell'ambito della cooperazione consolare locale e con i cittadini dell'Unione e i pertinenti accordi di cooperazione. Quanto precede non dovrebbe essere inteso in modo da impedire agli Stati membri di includere, nell'esercizio della loro competenza, altre informazioni pertinenti, ad esempio sui cittadini rappresentati. In situazioni di crisi spesso non è possibile, per svariati motivi pratici, operare una chiara distinzione tra cittadini non rappresentati e cittadini rappresentati. ***Il contenuto, il livello di dettaglio e le modalità operative di tali quadri devono essere proporzionati alle circostanze locali, ai rischi individuati e al livello di rappresentanza dello Stato membro nel paese terzo in questione.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispetta il principio di proporzionalità e contribuisce a evitare oneri amministrativi superflui nelle località in cui i rischi consolari sono limitati.

Emendamento 41
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(11) È opportuno rafforzare l'efficacia delle attuali misure di coordinamento stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 rendendo obbligatoria la preparazione di quadri di emergenza consolari comuni il cui livello di dettaglio possa tuttavia variare a seconda delle circostanze locali. A tale scopo è opportuno definire gli	(11) È opportuno rafforzare l'efficacia delle attuali misure di coordinamento stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 rendendo obbligatoria la preparazione di quadri di emergenza consolari comuni il cui livello di dettaglio possa tuttavia variare a seconda delle circostanze locali. A tale scopo è opportuno definire gli

elementi più importanti di tali quadri. Tali elementi possono includere un'analisi della situazione consolare nel paese terzo interessato, tra cui una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione non rappresentati e la loro posizione, nonché una valutazione dei rischi relativi agli scenari più plausibili, le misure di preparazione alle crisi a livello consolare, compresi i canali di comunicazione e i pertinenti contatti, come pure gli accordi di risposta alle crisi, inclusi i processi di condivisione delle informazioni e i processi di comunicazione nell'ambito della cooperazione consolare locale e con i cittadini dell'Unione e i pertinenti accordi di cooperazione. Quanto precede non dovrebbe essere inteso in modo da impedire agli Stati membri di includere, nell'esercizio della loro competenza, altre informazioni pertinenti, ad esempio sui cittadini rappresentati. In situazioni di crisi spesso non è possibile, per svariati motivi pratici, operare una chiara distinzione tra cittadini non rappresentati e cittadini rappresentati.	elementi più importanti di tali quadri ***sulla base delle necessità di ogni Stato membro***. Tali elementi possono includere un'analisi della situazione consolare nel paese terzo interessato, tra cui una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione non rappresentati e la loro posizione, nonché una valutazione dei rischi relativi agli scenari più plausibili, le misure di preparazione alle crisi a livello consolare, compresi i canali di comunicazione e i pertinenti contatti, come pure gli accordi di risposta alle crisi, inclusi i processi di condivisione delle informazioni e i processi di comunicazione nell'ambito della cooperazione consolare locale e con i cittadini dell'Unione e i pertinenti accordi di cooperazione. Quanto precede non dovrebbe essere inteso in modo da impedire agli Stati membri di includere, nell'esercizio della loro competenza, altre informazioni pertinenti, ad esempio sui cittadini rappresentati. In situazioni di crisi spesso non è possibile, per svariati motivi pratici, operare una chiara distinzione tra cittadini non rappresentati e cittadini rappresentati.

Or. fi

Emendamento 42
Marieke Ehlers, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(12) Nell'ambito della cooperazione consolare locale, i quadri di emergenza consolari comuni dovrebbero essere riesaminati periodicamente e aggiornati se necessario, in particolare sulla base dei risultati delle esercitazioni consolari. I quadri di emergenza consolari comuni potrebbero inoltre contenere disposizioni specifiche relative ai ruoli degli Stati	(12) Nell'ambito della cooperazione consolare locale, i quadri di emergenza consolari comuni dovrebbero essere riesaminati periodicamente e aggiornati se necessario, in particolare sulla base dei risultati delle esercitazioni consolari***. Per evitare oneri amministrativi superflui, l'istituzione e l'aggiornamento di tali quadri normativi dovrebbero essere***

membri, come la decisione di un gruppo di Stati membri di rafforzare la loro cooperazione ai fini della preparazione o della risposta alle crisi per garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Allo stesso tempo, i quadri di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.	***proporzionati al livello di rischio specifico del paese terzo in questione***. I quadri di emergenza consolari comuni potrebbero inoltre contenere disposizioni specifiche relative ai ruoli degli Stati membri, come la decisione di un gruppo di Stati membri di rafforzare la loro cooperazione ai fini della preparazione o della risposta alle crisi per garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Allo stesso tempo, i quadri di emergenza consolari comuni ***dovrebbero essere strettamente integrativi e*** non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o ***interferenti con essi o*** tali da incidere sulla loro responsabilità ***sovrana*** di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.
	Or. en

Emendamento 43
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(12) Nell'ambito della cooperazione consolare locale, i quadri di emergenza consolari comuni dovrebbero essere riesaminati periodicamente e aggiornati se necessario, in particolare sulla base dei risultati delle esercitazioni consolari. I quadri di emergenza consolari comuni potrebbero inoltre contenere disposizioni specifiche relative ai ruoli degli Stati membri, come la decisione di un gruppo di Stati membri di rafforzare la loro cooperazione ai fini della preparazione o della risposta alle crisi per garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Allo stesso tempo, i quadri di emergenza consolari comuni non dovrebbero ***essere intesi come sostitutivi dei*** piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro	(12) Nell'ambito della cooperazione consolare locale, i quadri di emergenza consolari comuni dovrebbero essere riesaminati periodicamente e aggiornati se necessario, in particolare sulla base dei risultati delle esercitazioni consolari. I quadri di emergenza consolari comuni potrebbero inoltre contenere disposizioni specifiche relative ai ruoli degli Stati membri, come la decisione di un gruppo di Stati membri di rafforzare la loro cooperazione ai fini della preparazione o della risposta alle crisi per garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Allo stesso tempo, i quadri di emergenza consolari comuni non dovrebbero ***sostituire i*** piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire

responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.	assistenza consolare ai loro cittadini.

Or. fi

Emendamento 44
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(13) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è utile che essi si scambino informazioni a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, per migliorare le informazioni fornite ai cittadini non rappresentati. A tal fine, il SEAE dovrebbe sostenere gli scambi di tali informazioni tra gli Stati membri, in particolare tramite il suo sito internet sicuro (Consular OnLine o "CoOL"). Tali scambi potrebbero basarsi su una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio.	(13) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è utile che essi si scambino informazioni a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, per migliorare le informazioni fornite ai cittadini non rappresentati. A tal fine, il SEAE dovrebbe sostenere gli scambi di tali informazioni tra gli Stati membri, in particolare tramite il suo sito internet sicuro (Consular OnLine o "CoOL"). Tali scambi potrebbero basarsi su una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio***, tenendo conto nel contempo dell'approccio di ogni Stato membro***.

Or. fi

Emendamento 45
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(14) Per ***assicurare*** una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri dovrebbero, ***ogniqualvolta si riveli utile***, essere sostenuti dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Una risposta coordinata dell'Unione alle crisi è particolarmente importante per assicurare che il sostegno disponibile sia fornito in modo efficiente e che le capacità di evacuazione disponibili siano utilizzate al meglio. È quindi opportuno che le informazioni sulle capacità di evacuazione disponibili siano condivise tempestivamente, a meno che vincoli di sicurezza non lo impediscano. La condivisione di tali informazioni non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri di decidere se organizzare o meno evacuazioni e rimpatri.	(14) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri dovrebbero, ***quando necessario***, essere sostenuti dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Una risposta coordinata dell'Unione alle crisi è particolarmente importante per assicurare che il sostegno disponibile sia fornito in modo efficiente e che le capacità di evacuazione disponibili siano utilizzate al meglio. È quindi opportuno che le informazioni sulle capacità di evacuazione disponibili siano condivise tempestivamente, a meno che vincoli di sicurezza non lo impediscano. La condivisione di tali informazioni non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri di decidere se organizzare o meno evacuazioni e rimpatri.

Or. fi

Emendamento 46
Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(16) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi ***della partecipazione volontaria,*** della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e	(16) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e

dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati. Tali principi e temi quali la formazione, le attività preparatorie per l'invio e l'invio stesso, le procedure di follow-up, la logistica e le questioni finanziarie, potrebbero essere ulteriormente precisati nel quadro di orientamenti non vincolanti. Le squadre consolari comuni non dovrebbero incidere sulle operazioni consolari condotte dagli Stati membri né sulla loro competenza di inviare squadre consolari nazionali.	dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati. Tali principi e temi quali la formazione, le attività preparatorie per l'invio e l'invio stesso, le procedure di follow-up, la logistica e le questioni finanziarie, potrebbero essere ulteriormente precisati nel quadro di orientamenti non vincolanti. Le squadre consolari comuni non dovrebbero incidere sulle operazioni consolari condotte dagli Stati membri né sulla loro competenza di inviare squadre consolari nazionali.

Or. en

Emendamento 47
Marieke Ehlers, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(18) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero contribuire a tale obiettivo diffondendo le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari.	(18) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero contribuire a tale obiettivo diffondendo le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari. ***Tuttavia, al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli Stati membri, gli obblighi di rendicontazione a loro carico dovrebbero essere limitati a una frequenza non superiore a una volta all'anno.***

Or. en

Emendamento 48
Ilaria Salis

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(19) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appropriati per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Tra tali provvedimenti potrebbero figurare, ad esempio, l'inserimento del testo dell'articolo 23 TFUE sui passaporti rilasciati dagli Stati membri, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della ***Commissione***[3], l'inclusione di informazioni pertinenti nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare o l'incoraggiamento dei prestatori di servizi di trasporto passeggeri e dei nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi ad aggiungere dettagli pertinenti al materiale informativo messo a disposizione dei clienti.	(19) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appropriati per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità***, dei minori non accompagnati, delle donne in stato di gravidanza, delle persone a mobilità ridotta o delle persone esposte al rischio di discriminazione per qualsiasi motivo, quali quelli di cui all'articolo 21 della Carta***. Tra tali provvedimenti potrebbero figurare, ad esempio, l'inserimento del testo dell'articolo 23 TFUE sui passaporti rilasciati dagli Stati membri, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841[3] della ***Commissione3***, l'inclusione di informazioni pertinenti nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare o l'incoraggiamento dei prestatori di servizi di trasporto passeggeri e dei nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi ad aggiungere dettagli pertinenti al materiale informativo messo a disposizione dei clienti.
[3] Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).	[3] Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

Or. en

Emendamento 49
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(19) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appropriati per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Tra tali provvedimenti potrebbero figurare, ad esempio, l'inserimento del testo dell'articolo 23 TFUE sui passaporti rilasciati dagli Stati membri, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione[3], l'inclusione di informazioni pertinenti nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare o l'incoraggiamento dei prestatori di servizi di trasporto passeggeri e dei nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi ad aggiungere dettagli pertinenti al materiale informativo messo a disposizione dei clienti.	(19) Gli Stati membri dovrebbero adottare ***i*** provvedimenti ***che ritengono*** appropriati per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Tra tali provvedimenti potrebbero figurare, ad esempio, l'inserimento del testo dell'articolo 23 TFUE sui passaporti rilasciati dagli Stati membri, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841[3] della Commissione, l'inclusione di informazioni pertinenti nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare o l'incoraggiamento dei prestatori di servizi di trasporto passeggeri e dei nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi ad aggiungere dettagli pertinenti al materiale informativo messo a disposizione dei clienti.
[3] Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).	[3] Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

Or. fi

Emendamento 50
Ilaria Salis

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(19 bis) Fatti salvi i loro obblighi a norma del diritto locale, le ambasciate degli Stati membri dovrebbero predisporre piani di emergenza per il personale locale

e le loro famiglie in caso di situazioni di emergenza. Ove possibile, la delegazione dell'UE presente nel paese in questione dovrebbe coordinare tali compiti.

Or. en

Emendamento 51
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(20) È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente lo Stato membro che presta assistenza per il costo della tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro fondi, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza potrebbero chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe essere informato degli eventuali costi della tutela consolare durante le consultazioni che si svolgono prima che sia prestata assistenza, a meno che ciò non sia possibile a causa di una situazione di crisi in corso.	(20) È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi***, promuovere l'efficacia in termini di costi*** e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari***. Le modifiche dovrebbero essere attuate in modo tale da non aumentare l'onere amministrativo a carico delle delegazioni***. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente lo Stato membro che presta assistenza per il costo della tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro fondi, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza potrebbero chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe essere informato degli eventuali costi della tutela consolare durante le consultazioni che si svolgono prima che sia prestata assistenza,

a meno che ciò non sia possibile a causa di una situazione di crisi in corso.

Or. fi

Emendamento 52
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(21) Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi al momento della presentazione della richiesta, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe avere la facoltà di chiedere il rimborso dei costi dovuti allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato sulla base di una promessa di restituzione firmata. Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per effettuare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per effettuare la richiesta e rimborsare i costi il prima possibile. Dovrebbero inoltre poter concordare altre modalità di rimborso, ad esempio per compensare domande di rimborso concorrenti, scadenze di rimborso alternative o la possibilità per lo Stato membro che presta assistenza di chiedere il rimborso direttamente al cittadino in una fase successiva, nonché il modo con cui informare il cittadino interessato in merito agli eventuali costi, se del caso. Ove possibile, tali modalità dovrebbero essere stabilite prima che sia prestata assistenza.	(21) Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi al momento della presentazione della richiesta, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe avere la facoltà di chiedere il rimborso dei costi dovuti allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato sulla base di una promessa di restituzione firmata. Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per effettuare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per effettuare la richiesta e rimborsare i costi il prima possibile. Dovrebbero inoltre poter concordare altre modalità di rimborso, ad esempio per compensare domande di rimborso concorrenti, scadenze di rimborso alternative o la possibilità per lo Stato membro che presta assistenza di chiedere il rimborso direttamente al cittadino in una fase successiva, nonché il modo con cui informare il cittadino interessato in merito agli eventuali costi, se del caso. Ove possibile, tali modalità dovrebbero essere stabilite prima che sia prestata assistenza. ***Ai fini della presente direttiva, per "costi insolitamente elevati" si intendono i costi che superano i livelli di spesa oggettivamente giustificati e documentati, stabiliti in conformità alle misure di***

attuazione o alle procedure concordate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la certezza del diritto e garantisce un'applicazione più uniforme in tutti gli Stati membri.

Emendamento 53
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(21) Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi al momento della presentazione della richiesta, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe avere la facoltà di chiedere il rimborso dei costi dovuti allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato sulla base di una promessa di restituzione firmata. Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per effettuare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per effettuare la richiesta e rimborsare i costi il prima possibile. Dovrebbero inoltre poter concordare altre modalità di rimborso, ad esempio per compensare domande di rimborso concorrenti, scadenze di rimborso alternative o la possibilità per lo Stato membro che presta assistenza di chiedere il rimborso direttamente al cittadino in una fase successiva, nonché il modo con cui informare il cittadino interessato in merito agli eventuali costi, se del caso. Ove possibile, tali modalità dovrebbero essere stabilite prima che sia prestata assistenza.	(21) Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi al momento della presentazione della richiesta, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe avere la facoltà di chiedere il rimborso dei costi dovuti allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato sulla base di una promessa di restituzione firmata. Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per effettuare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso. Gli Stati membri dovrebbero ***tuttavia poter concordare tra loro i termini. Gli Stati membri dovrebbero*** adoperarsi per effettuare la richiesta e rimborsare i costi il prima possibile. Dovrebbero inoltre poter concordare altre modalità di rimborso, ad esempio per compensare domande di rimborso concorrenti, scadenze di rimborso alternative o la possibilità per lo Stato membro che presta assistenza di chiedere il rimborso direttamente al cittadino in una fase successiva, nonché il modo con cui informare il cittadino interessato in merito agli eventuali costi, se del caso. Ove possibile, tali modalità dovrebbero essere

stabilite prima che sia prestata assistenza.

Or. fi

Emendamento 54
Marieke Ehlers, Fabrice Leggeri

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(21) ***Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi al momento della presentazione della richiesta, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe avere la facoltà di chiedere il rimborso dei costi dovuti allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato sulla base di una promessa di restituzione firmata.*** Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per effettuare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per effettuare la richiesta e rimborsare i costi il prima possibile. Dovrebbero inoltre poter concordare altre modalità di rimborso, ad esempio per compensare domande di rimborso concorrenti, scadenze di rimborso alternative o la possibilità per lo Stato membro che presta assistenza di chiedere il rimborso direttamente al cittadino in una fase successiva, nonché il modo con cui informare il cittadino interessato in merito agli eventuali costi, se del caso. Ove possibile, tali modalità dovrebbero essere stabilite prima che sia prestata assistenza.	(21) Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per effettuare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso***. Al fine di alleggerire l'onere finanziario e amministrativo a carico dello Stato membro che presta assistenza, lo Stato membro di cittadinanza dovrebbe rimborsare i costi entro un termine massimo di sei mesi. A seguito di tale rimborso, lo Stato membro di cittadinanza dovrebbe assumersi la responsabilità esclusiva di procedere al recupero crediti nei confronti del proprio cittadino a norma del diritto nazionale***. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per effettuare la richiesta e rimborsare i costi il prima possibile. Dovrebbero inoltre poter concordare altre modalità di rimborso, ad esempio per compensare domande di rimborso concorrenti, scadenze di rimborso alternative o la possibilità per lo Stato membro che presta assistenza di chiedere il rimborso direttamente al cittadino in una fase successiva, nonché il modo con cui informare il cittadino interessato in merito agli eventuali costi, se del caso. Ove possibile, tali modalità dovrebbero essere stabilite prima che sia prestata assistenza.

Or. en

Emendamento 55
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(22) È opportuno che gli Stati membri rimborsino le delegazioni dell'Unione per il sostegno fornito nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati, affinché tale sostegno sia fornito su base neutra dal punto di vista delle risorse come previsto dall'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe rimborsare i costi sostenuti dalle delegazioni dell'Unione relativi al sostegno fornito nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi dalla data della richiesta, a meno che non concordi con il SEAE un'altra modalità di rimborso. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe avere la facoltà di chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi. Nella maggior parte dei casi, il sostegno fornito dalle delegazioni dell'Unione non dovrebbe generare costi rimborsabili diversi dai costi diretti comparabili a quelli solitamente sostenuti dagli Stati membri che prestano assistenza.	(22) È opportuno che gli Stati membri rimborsino le delegazioni dell'Unione per il sostegno fornito nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati, affinché tale sostegno sia fornito su base neutra dal punto di vista delle risorse come previsto dall'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe rimborsare i costi sostenuti dalle delegazioni dell'Unione relativi al sostegno fornito nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi dalla data della richiesta, a meno che non concordi con il SEAE un'altra modalità di rimborso. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe avere la facoltà di chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi. Nella maggior parte dei casi, il sostegno fornito dalle delegazioni dell'Unione non dovrebbe generare costi rimborsabili diversi dai costi diretti comparabili a quelli solitamente sostenuti dagli Stati membri che prestano assistenza. ***Sono ammissibili al rimborso solo i costi diretti, necessari, documentati e verificabili direttamente imputabili al sostegno fornito a norma della presente direttiva.***

Or. en

Motivazione

Questo emendamento rafforza la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 56

Marieke Ehlers, Fabrice Leggeri

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(24 bis) Sebbene gli Stati membri restino liberi, nell'esercizio della propria competenza sovrana, di prestare assistenza o di provvedere all'evacuazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i familiari di cittadini dell'Unione o di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, i costi, gli obblighi e gli oneri di coordinamento associati a tale assistenza non dovrebbero rientrare nei meccanismi obbligatori di rimborso e coordinamento previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 57
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(24 bis) Le procedure semplificate per le situazioni di crisi dovrebbero applicarsi anche alle situazioni in cui una delegazione dell'Unione ha sostenuto costi relativi al sostegno fornito nella tutela consolare.	(24 bis) Le procedure semplificate per le situazioni di crisi dovrebbero applicarsi anche alle situazioni in cui una delegazione dell'Unione ha sostenuto costi relativi al sostegno fornito nella tutela consolare. ***La Commissione e il SEAE forniscono agli Stati membri informazioni e documenti giustificativi sufficienti per verificare la natura e l'importo delle spese rimborsabili.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente un'efficace vigilanza finanziaria da parte degli Stati membri.

Emendamento 58
Ilaria Salis

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(30) Qualora la tutela consolare richieda il trasferimento di dati personali dei cittadini dell'Unione verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite, che collaborano alle misure di risposta alle crisi, il trasferimento dovrebbe essere conforme al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.	(30) Qualora la tutela consolare richieda il trasferimento di dati personali dei cittadini dell'Unione verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite, che collaborano alle misure di risposta alle crisi, il trasferimento dovrebbe essere conforme al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725***, in particolare per quanto riguarda la valutazione della capacità del paese terzo di fornire sufficienti garanzie di protezione e salvaguardie giuridiche che tutelino in misura adeguata il diritto alla vita privata e altri diritti fondamentali***.

Or. en

Emendamento 59
Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová, Monika Beňová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(-1 bis) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:
	"2. Ai fini del paragrafo 1, nel valutare se un'ambasciata o un consolato dello Stato membro di cittadinanza del cittadino sia effettivamente in grado di fornire tutela consolare in un determinato caso, lo Stato membro che presta assistenza tiene conto, tra l'altro, dell'accessibilità e della vicinanza di tale ambasciata o consolato per il cittadino interessato, della possibilità che il cittadino raggiunga in

sicurezza l'ambasciata o il consolato, o sia raggiunto da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, dell'urgenza e della natura dell'assistenza richiesta, nonché dell'eventualità che il reindirizzamento del cittadino a tale ambasciata o consolato comporti un ritardo sostanziale o comprometta in altro modo la prestazione della tutela consolare.".

All'articolo 6, il testo attuale è designato come paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

The amendment aims to provide greater legal certainty regarding the interpretation of the notion "effectively in a position to provide consular protection" in Article 6. It does not introduce new rights or obligations but reflects criteria already referred to in the recital (8) of the Directive, notably accessibility, proximity, safety and the ability of the citizen to receive assistance within a reasonable period of time. The amendment seeks to promote a more consistent application of the Directive across Member States while preserving the necessary flexibility to assess the circumstances of each individual case.

Emendamento 60
Marina Kaljurand, Matjaž Nemec, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	1 bis. I rifugiati riconosciuti e le altre persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro godono della tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati, se lo Stato membro di residenza non è rappresentato da un'autorità diplomatica o consolare.

Or. en

Emendamento 61
Marina Kaljurand, Matjaž Nemec, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	4 bis. Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri tengono conto di un approccio intersezionale alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili e delle persone esposte a rischi di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli di cui all'articolo 21 della Carta e alla giurisprudenza.

Or. en

Emendamento 62
Ilaria Salis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	4 bis. Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili e delle persone esposte a rischi di discriminazione intersezionale sulla base dell'articolo 21 della Carta e della giurisprudenza.

Or. en

Emendamento 63
Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 4

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(1 bis) Ai fini della presente direttiva, per "cittadino non rappresentato" si intende qualsiasi cittadino che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o che soggiorni legalmente in uno Stato membro e sia titolare di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro, e che non sia rappresentato in un paese terzo a norma dell'articolo 6.

Or. en

Emendamento 64
Marieke Ehlers, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*
2. ***Salvo altrimenti concordato delle autorità consolari degli Stati membri, la presidenza è assunta da*** un rappresentante della delegazione dell'Unione***, che lavora in stretta cooperazione con lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, se rappresentato***. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente, le riunioni sono presiedute da un rappresentante di uno Stato membro.	2. ***Le riunioni sono presiedute da un rappresentante di uno Stato membro.*** Un rappresentante della delegazione dell'Unione ***può esercitare le funzioni di presidente solo se esplicitamente richiesto e concordato dalle autorità consolari degli Stati membri presenti***. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente***, o qualora non sia raggiunto un accordo in tal senso***, le riunioni sono presiedute da un rappresentante di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Conformemente al principio di sussidiarietà, la tutela consolare è una competenza concorrente in cui l'Unione svolge un ruolo di sostegno (quale definito all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE, in combinato disposto con l'articolo 35 TUE). Affidare la presidenza "per default" alla delegazione dell'UE compromette la sovranità e il

comando operativo degli Stati membri. La leadership "per default" deve rimanere agli Stati membri, mentre le delegazioni dell'UE devono intervenire solo su base volontaria, qualora gli Stati membri lo richiedano.

Emendamento 65
Marieke Ehlers, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, ***e al fine di garantire la necessaria tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati,*** gli Stati membri***, sostenuti se del caso dal SEAE,*** istituiscono ***quadri*** di emergenza consolari comuni.	1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri ***e il SEAE*** istituiscono ***e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato ove ritenuto strettamente necessario dagli Stati membri presenti, o almeno ogni tre anni. Tali piani*** di emergenza consolari comuni ***sono complementari ai piani nazionali di crisi e di evacuazione degli Stati membri e non li sostituiscono né interferiscono con essi***.

Or. en

Emendamento 66
Ilaria Salis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Ove presenti, e qualora sia necessario al fine di facilitare la tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri	Ove presenti, e qualora sia necessario al fine di facilitare la tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri

di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I quadri di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.	di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I quadri di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE***, del Parlamento europeo*** e dei servizi della Commissione.

Or. en

Emendamento 67
Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Ove presenti, e qualora sia necessario al fine di facilitare la tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I quadri di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.	Ove presenti, e qualora sia necessario al fine di facilitare la tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I quadri di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del ***Parlamento europeo, del*** SEAE e dei servizi della Commissione.

Or. en

Emendamento 68
Ilaria Salis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	5 bis. Fatti salvi i loro obblighi a norma del diritto locale, le ambasciate degli Stati membri predispongono inoltre piani di emergenza per il personale locale e le loro famiglie in caso di situazioni di emergenza. Ove possibile, la delegazione dell'UE presente nel paese in questione dovrebbe coordinare tali compiti.

Or. en

Emendamento 69
Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis

Testo del Consiglio	*Emendamento*
1. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini dell'Unione non rappresentati. ***Ove possibile*** si informano reciprocamente, in tempo utile, delle capacità di evacuazione disponibili.	1. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini dell'Unione non rappresentati. Si informano reciprocamente, in tempo utile, delle capacità di evacuazione disponibili.

Or. en

Emendamento 70
Marieke Ehlers, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 ter – paragrafo 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*

Gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, su richiesta, le informazioni seguenti:	Gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, su richiesta ***ma non più di una volta all'anno***, le informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Per evitare la "dilatazione del mandato" e proteggere gli Stati membri da richieste amministrative ad hoc ed eccessivamente frequenti da parte della Commissione o del SEAE, è necessario fissare un limite all'obbligo di informazione. Aggiornamenti della rete a cadenza annuale rappresentano il giusto equilibrio tra la prontezza operativa e la riduzione degli oneri burocratici a carico dei ministeri degli Affari Esteri nazionali.

Emendamento 71
Marina Kaljurand, Matjaž Nemec, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 quater – paragrafo 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE**.**	1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE***, in particolare mediante:***
	a) l'inserimento di informazioni sul diritto alla tutela consolare nei consigli di viaggio e nelle campagne relative alla tutela consolare;
	c) la collaborazione a campagne di informazione con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi;
	c) lo sviluppo di piattaforme digitali, comprese applicazioni mobili, attraverso le quali i cittadini dell'UE hanno accesso rapido e agevole, in qualsiasi momento, alle informazioni sulla tutela consolare e ai canali di contatto;

d) lo sviluppo di sistemi di notifica automatica, come i sistemi di messaggi brevi tramite reti telefoniche, per fornire a tutti i cittadini dell'UE informazioni contestualizzate sui loro diritti e su come esercitarli all'arrivo in paesi terzi, nonché messaggi di allerta e raccomandazioni in tempo reale in caso di crisi.

Inoltre, gli Stati membri possono riprodurre la prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali.

Or. en

Emendamento 72
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Lo Stato membro che presta assistenza può, sulla base di una promessa di restituzione firmata ed entro 12 mesi dalla data della firma, chiedere il rimborso dei costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato.	Lo Stato membro che presta assistenza può, sulla base di una promessa di restituzione firmata ed entro 12 mesi dalla data della firma, chiedere il rimborso dei costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato***, a meno che gli Stati membri non abbiano convenuto un accordo che si discosti dal termine di 12 mesi***.

Or. fi

Emendamento 73
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo del Consiglio	*Emendamento*

Sulla base della promessa di restituzione firmata, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato rimborsa tali costi entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi dalla data della richiesta di rimborso. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato può, in conformità del diritto nazionale, chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi. Lo Stato membro di cittadinanza e lo Stato membro che presta assistenza possono anche concordare modalità alternative per il rimborso dei costi di cui al paragrafo 1.	Sulla base della promessa di restituzione firmata, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato rimborsa tali costi entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi dalla data della richiesta di rimborso***, salvo diverso accordo tra gli Stati membri***. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato può, in conformità del diritto nazionale, chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi. Lo Stato membro di cittadinanza e lo Stato membro che presta assistenza possono anche concordare modalità alternative per il rimborso dei costi di cui al paragrafo 1.

Or. fi

Emendamento 74
Marieke Ehlers, Fabrice Leggeri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 3

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Sulla base della promessa di restituzione firmata, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato rimborsa tali costi entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a ***12*** mesi dalla data della richiesta di rimborso. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato può, in conformità del diritto nazionale, chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi***. Lo Stato membro di cittadinanza e lo Stato membro che presta assistenza possono anche concordare modalità alternative per il rimborso dei costi di cui al paragrafo 1***.	Sulla base della promessa di restituzione firmata, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato rimborsa tali costi entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a ***6*** mesi dalla data della richiesta di rimborso. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato può, in conformità del diritto nazionale, chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi ***e si assume la responsabilità esclusiva di procedere al successivo recupero crediti nei confronti del proprio cittadino***.

Or. en

Motivazione

Un periodo di attesa di 12 mesi costringe lo Stato membro che presta assistenza a sostenere l'onere finanziario relativo a un cittadino di un altro Stato per un intero anno. Ciò costituisce un forte deterrente alla concessione della tutela consolare. La riduzione del periodo massimo di rimborso a 6 mesi garantisce equità nei confronti dello Stato che presta assistenza. Inoltre, attribuisce esplicitamente l'onere del recupero crediti interamente allo Stato di origine del cittadino, proteggendo lo Stato membro che presta assistenza da controversie amministrative di lunga durata.

Emendamento 75
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato nelle situazioni di cui all'articolo 9, lettere da ***a) a c)***, comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza, nel contesto della consultazione prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, informa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato in merito a tali spese eventuali e può, entro 12 mesi dalla fornitura di assistenza, chiederne il rimborso direttamente allo Stato membro di cittadinanza.	Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato nelle situazioni di cui all'articolo 9, lettere da ***a) a c)***, comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza, nel contesto della consultazione prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, informa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato in merito a tali spese eventuali e può, entro 12 mesi dalla fornitura di assistenza, chiederne il rimborso direttamente allo Stato membro di cittadinanza***, salvo diverso accordo tra gli Stati membri***.

Or. fi

Emendamento 76
Marieke Ehlers, Fabrice Leggeri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	4 bis. Le procedure semplificate di rimborso finanziario stabilite dalla presente direttiva, comprese quelle per le situazioni di crisi, si applicano esclusivamente alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Lo Stato membro che presta assistenza non ha il diritto, a norma della presente direttiva, di chiedere il rimborso da parte di un altro Stato membro o a carico del bilancio dell'Unione per l'assistenza o l'evacuazione di cittadini di paesi terzi, compresi quelli che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro o i familiari di cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Per evitare l'espansione dei meccanismi finanziari e di coordinamento dell'Unione oltre la base giuridica dei Trattati (articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e articolo 23 TFUE), la direttiva deve chiarire esplicitamente che i meccanismi di rimborso previsti dall'UE si applicano esclusivamente ai cittadini dell'Unione. Sebbene gli Stati membri possano scegliere di prestare assistenza o di procedere all'evacuazione di cittadini di paesi terzi (quali residenti o familiari) nell'ambito della propria politica nazionale o di accordi bilaterali, i costi e gli oneri di coordinamento per i cittadini di paesi terzi devono esulare rigorosamente dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 77
Ilaria Salis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 7

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri ***trasferiscono*** dati personali a un paese	Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri ***possono trasferire*** dati personali a un paese terzo**,**

terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.	***purché fornisca sufficienti garanzie di protezione e salvaguardie giuridiche che tutelino in misura adeguata il diritto alla vita privata e altri diritti fondamentali,*** o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en